

**separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere - determinazione - corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 17199 del 11/07/2013**

Redditi dell'obbligato - Sufficienza - Esclusione - Altre circostanze - Individuazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 11/07/2013

L'art. 156, secondo comma, cod. civ., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 11/07/2013